

# Ue: meno tasse per chi lascia

Una parte delle trattenute fiscali ai lavoratori che hanno accettato gli incentivi alle dimissioni vanno loro restituite: lo ha stabilito la Corte di giustizia europea. Il ricorso va fatto entro 48 mesi dalla domanda di esodo

di **Vincenzo Saporito**



Importante sentenza della Corte di giustizia europea che, su ricorso di un lavoratore in «esodo» del settore credito, ne ha accolto le ragioni. In sintesi, la normativa fiscale italiana prevede che le somme

percepite a titolo di «incentivi alle dimissioni» da un rapporto di lavoro dipendente, siano assoggettate a tassazione separata, alla stessa aliquota del trattamento di fine rapporto (Tfr). Tuttavia, se il lavoratore, al momento della cessazione del rapporto, ha compiuto 50 anni se donna o 55 se uomo, la tassazione viene «abbattuta» alla metà dell'aliquota Tfr.

Nella sentenza di cui sopra, tuttavia, la Corte di giustizia europea ha ritenuto che la differenza

di tassazione per gli uomini di età compresa fra i 50 e i 55 anni sia da considerare una discriminazione basata sul sesso e, pertanto, da rimuovere.

Di conseguenza, il fisco dovrà restituire la metà delle imposte trattenute ai lavoratori di sesso maschile che abbiano cessato il rapporto di lavoro, per qualunque motivo, percepito somme a titolo di «incentivo all'esodo» o equiparate.

Ad analogo trattamento fiscale sono, inoltre, assoggettati anche gli «assegni straordinari» pagati dai «fondi di solidarietà» del settore credito e del credito cooperativo.

Invitiamo, pertanto, tutti gli interessati a contattare le strutture sindacali Fabi per attivare la richiesta di rimborso degli arretrati, che potranno essere recuperati se percepiti fino a un massimo di 48 mesi dal momento della domanda.

Poiché è immaginabile che gli uffici periferici del fisco potrebbero non provvedere al rimborso in mancanza di istruzioni, probabilmente

sarà necessario presentare apposito ricorso alle commissioni tributarie competenti per territorio. Le strutture Fabi sono a disposizione per ogni chiarimento.

## SOMME CORRISPOSTE AI LAVORATORI A TITOLO DI INCENTIVO ALLE DIMISSIONI

### Posizioni interessate

Lavoratori di sesso maschile che abbiano cessato il rapporto di lavoro, a qualunque titolo, in età compresa fra i 50 e i 55 anni;

### Tipologie interessate

Esodati, pensionati, lavoratori dimessi a qualunque titolo

Con la sentenza in questione, la Corte europea ha ritenuto discriminatoria e, pertanto, contraria alla direttiva 76/207/Cee, tale articolazione della normativa italiana. In particolare, ha ritenuto che anche i lavoratori di ses-

## Come fare per recuperare le imposte

Come accennato in precedenza, il diritto al recupero della maggiore imposizione si prescrive, in base alla vigente normativa, dopo 48 mesi dal momento dell'erogazione delle cifre e contestuale assoggettamento a imposta.

Pertanto, potranno accedere i lavoratori che abbiano percepito le cifre di cui sopra dalla fine del 2001 a oggi, marzo 2006.

A tal fine, va presentata un'apposita istanza di rimborso all'Agenzia delle entrate (vedi facsimile domanda di rimborso).

Allo stato attuale non ci risulta siano state diramate istruzioni affinché i detti uffici periferici accolgano tali istanze. Quindi è facilmente prevedibile che possa verificarsi una delle due seguenti ipotesi:

- che la richiesta venga respinta: in tal caso l'interessato dovrà presentare apposito ricorso alla Commissione tributaria provinciale competente, entro 30

giorni dalla notifica del rigetto;

- che l'Agenzia delle entrate non dia seguito alla richiesta: in tal caso, trascorsi 90 giorni dall'inoltro della domanda, si forma il cosiddetto «silenzio-rifiuto». Anche in tal caso, occorrerà presentare ricorso alla Commissione tributaria.

Per ogni chiarimento di carattere normativo, le nostre strutture potranno rivolgersi alla Commissione nazionale esodati:

- **Barchietto Giuseppe**, Settore credito, telefono **0321-391378**, c/o Sab Novara;

- **Mazzoldi Piergiuseppe**, Settore credito cooperativo, telefono **030-2420321**, c/o Sab Brescia;

- **Saporito Vincenzo**, Coordinatore, telefono **0382-539743**, c/o Sab Pavia.

Per le eventuali procedure di ricorso alla Commissione tributaria, il Caaf Fabi provvederà a fornire alle strutture le istruzioni per l'assistenza agli interessati.

DOMANDA DI RIMBORSO DELLE IMPOSTE IRREGITE (ex art. 37 e 38 DPR 602/73) (IN CARTA LIBERA)

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO LOCALE DI .....

Titolo dell'interessato .....  
 Il .....  
 Via ..... CAP .....  
 Codice Fiscale .....

PRESMESSO

- che ha subito le seguenti ritenute IRPEF con il regime della tassazione separata dal proprio Sostituto d'imposta ..... a titolo di imposizione su incentivo alle dimissioni da un rapporto di lavoro dipendente.

Esodo .....  
 Anno 2002: Euro .....  
 Anno 2003: Euro .....  
 Anno 2004: Euro .....  
 Anno 2005: Euro .....

CONSIDERATO

che il 50% di tali somme è stato indebitamente ritenuto, come evidenziato dalla Sentenza n° C-207/04 del 21 luglio 2005 che ha ritenuto applicabile anche ai lavoratori e contribuenti di sesso maschile con età oltre i 50 anni compiuti l'abrogazione del 50% dell'aliquota di tassazione delle somme erogate a titolo di incentivo all'esodo nonché di quelle erogate a tassazione separata dal "Fondo di solidarietà" del credito.

CHIEDE

che venga disposto il rimborso di euro ..... oltre agli interessi moratori e maturati.

Si allegano in copia le certificazioni rilasciate dal/dai Sostituto/i d'imposta comprovanti le ritenute di cui sopra.

Lugaro e data .....  
 Firma .....

so maschile che abbiano cessato il rapporto di lavoro in età compresa fra i 50 anni compiuti e i 55 anni abbiano diritto all'abbattimento delle imposte riservato finora solo alle donne. Tale sentenza, per sua natura, ha effetto retroattivo. Di conseguenza, gli interessati potranno richiedere il rimborso della maggiore imposizione subita qualora non siano trascorsi più di 48 mesi dalla data di erogazione dell'incentivo. Vediamo, dunque, nel dettaglio quali sono le tipologie di lavoratori e di somme interessate dalla sentenza, nonché le modalità e i termini per il recupero.

La sentenza in parola è stata originata dal ricorso di un lavoratore che ha avuto accesso al «fondo di solidarietà» del settore credito, e che ha visto accolte le proprie motivazioni per una riliquidazione dell'«assegno straordinario» percepito.

Ricordiamo, infatti, che gli assegni straordinari erogati dai fondi di solidarietà del settore «credito» e «credito cooperativo» sono assoggettati al regime della tassazione separata, essendo stati fiscalmente equiparati a «incentivi alle dimissioni» erogati ratealmente.

Vediamo quali sono i riflessi per questi lavoratori.

## La sentenza

In sintesi il testo scritto dalla Corte di giustizia europea n. C-207/04.

Nello scorso mese di luglio la Corte di giustizia europea ha espresso, con la sentenza n. C-207/04 del 21/7/2005, un provvedimento di consistente impatto fiscale sulle casistiche sottoelencate e riguardante il principio di parità di trattamento fra uomini e donne.

Sulla base dell'esperienza del nostro settore, l'entità del beneficio per ogni singolo interessato è quantificabile anche in alcune migliaia di euro.

A titolo di esempio, un lavoratore che avesse percepito una cifra di 10.000 euro di incentivo alle dimissioni, avrebbe diritto a un recupero sull'ordine di grandezza dei 1.200-1.400 euro.

Com'è noto, la normativa fiscale italiana prevede che le somme erogate a titolo di «incentivo alle dimissioni» da un rapporto di lavoro dipendente, vengano assoggettate a imposte, a tassazione separata, alla stessa aliquota del Tfr.

Qualora, però, tali somme vengano percepite da lavoratori di sesso maschile di età oltre i 55 anni, oppure di sesso femminile oltre i 50 anni, l'aliquota di tassazione viene «abbattuta» al 50% di quella del Tfr.

### LAVORATORI ESODATI. FONDI DI SOLIDARIETÀ CREDITO, CREDITO COOPERATIVO

#### Posizioni interessate

I lavoratori «esodati» di sesso maschile tra i 50 e i 55 anni hanno subito un'imposizione doppia rispetto al dovuto.

#### I casi particolari

Concessionari della riscossione e dipendenti ex Banca nazionale del lavoro

### a) ASSEGNO STRAORDINARIO SETTORE CREDITO E CREDITO COOPERATIVO

I decreti interministeriali 157 e 158 del 2000 che istituiscono i fondi di cui sopra, garantiscono, in parole povere, l'importo netto che spetta al lavoratore, indipendentemente da quale possa essere, pertanto, l'importo lordo dell'assegno.

Ne conseguirebbe, secondo un'interpretazione, che una minore imposizione si tramuterebbe in un semplice minor costo aziendale.

Portando tale linea interpretativa alle sue conseguenze estreme, qualora l'interessato ottenesse un rimborso dal fisco di una maggiore imposizione subita, tale rimborso potrebbe essere rivendicato dall'Inps e/o dall'ex datore di lavoro, in quanto darebbe luogo a un importo netto più alto del dovuto a favore del lavoratore esodato.

Benché tale linea interpretativa non sembri, a nostro avviso, presentare fondamento solido per gli assegni già erogati, riteniamo doveroso che le strutture avvisino gli interessati dell'esistenza della problematica.

### b) QUANTO DETTO SOPRA PRESENTA DUE CASI PARTICOLARI

Lavoratori in esodo ex dipendenti da concessionarie della riscossione.

Questi ultimi ricevono l'assegno straordinario a tassazione ordinaria e, pertanto, nessun riflesso deriva dalla sentenza in questione.

Tuttavia, gli stessi possono essere interessati da erogazioni di cifre di cui al punto c) seguente.

Lavoratori ex dipendenti della Banca nazionale del lavoro.

Tali lavoratori, negli anni scorsi, andavano in «esodo» in base a un accordo sindacale aziendale che esulava, di fatto, dal meccanismo dei «fondi di solidarietà» nazionali. Gli stessi, pertanto, alla cessazione del rapporto percepivano semplicemente un puro incentivo alle dimissioni erogato in più rate



a mezzo bonifico bancario e con sostituto d'imposta Banca nazionale del lavoro.

Non vi è alcun dubbio, a nostro avviso, che il recupero della maggiore imposizione sia di esclusiva competenza dell'interessato.

### c) ALTRE SOMME PERCEPITE A TITOLO DI INCENTIVO ALLE DIMISSIONI DAGLI «ESODATI»

Numerosi accordi sindacali aziendali hanno previsto somme a titolo di incentivo all'esodo, sia in casi di accordi su base di cessazione volontaria sia in casi di accordi su base di cessazione «coatta».

A solo titolo di esempio:

- somme pari a un certo numero di mensilità per adesione tempestiva all'esodo entro una data predeterminata;
- somme, spesso rapportate a mensilità, a titolo di equivalente al preavviso alle dimissioni;
- somme erogate al momento della dimissione, equivalenti all'importo che l'azienda avrebbe versato al fondo pensioni;
- altre somme previste da accordi aziendali o individuali.

Su tali somme non vi è dubbio alcuno che il recupero della maggiore imposizione vada a esclusivo beneficio dell'interessato.

### LAVORATORI DIMESSI A QUALUNQUE ALTRO TITOLO

#### Posizioni interessate

Pensione di anzianità, pensione di invalidità, dimissioni volontarie ecc.

I lavoratori dimessi, qualora abbiano percepito somme a titolo di incentivo alle dimissioni, per esempio qualcuna delle tipologie riportate al punto c) appena sopra, possono richiedere il recupero delle maggiori ritenute senza alcuna residua problematica, e con la certezza che il recupero della maggiore imposizione sarà di esclusiva propria competenza.